



## PROVINCIA DI BRESCIA

---

**Registro atti dirigenziali – progressivo N. 1674 del 26/05/2009**

**AREA            AMBIENTE**  
**SERVIZIO      ARIA E RUMORE**  
**U.O.S.         ARIA E RUMORE**

**OGGETTO:** Autorizzazione generale per impianti ed attività 'in deroga' ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale".

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Riccardo M. Davini**

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 116 del 29/12/2008, con il quale è stato prorogato al sottoscritto, fino al 30/06/2009, l'incarico di direzione del Servizio Aria e Rumore;
- l'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, Testo Unico degli Enti Locali;

**Visto** il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", Titolo I "Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività", in vigore dal 29.04.2006;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 272, comma 2, del citato d.lgs. n. 152/2006:

- per specifiche categorie di impianti e attività in deroga, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8, del medesimo decreto legislativo;
- i gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del medesimo decreto legislativo;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006:

- l'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione alla medesima e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del decreto legislativo stesso, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- l'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo 272;
- per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del d.P.C.M. 21/07/1989 e del d.P.R. 25/07/1991 il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del decreto legislativo stesso, oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del titolo I della parte quinta, entro un anno dalla stessa data;
- in tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l'autorità competente non neghi l'adesione;
- in caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni;

**Vista** l'autorizzazione generale di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000, che prevedeva per i gestori interessati, tra l'altro:

- la possibilità di passare dal regime dell'autorizzazione specifica a quello dell'autorizzazione generale, mediante una dichiarazione di adeguamento alle prescrizioni di uno o più degli allegati tecnici alla medesima autorizzazione generale;
- la possibilità, in caso di consumo di materie prime inferiore ad una soglia determinata nell'autorizzazione generale, di essere esonerati dalle comunicazioni di messa in esercizio e messa a regime dell'impianto e dai controlli analitici periodici;

**Vista** la l.r. 11/12/2006, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", ed in particolare:

- l'art. 8, comma 2, ai sensi del quale la Provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 30, comma 6, che fissa al 01/01/2007 la decorrenza del conferimento alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

**Visto** l'art. 8, comma 2, ultima parte, della citata l.r. 24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale stabilisce le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

**Visti**, relativamente all'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite:

1. la d.G.R. n. 8/8832 del 30 dicembre 2008, pubblicata sul BURL - Estratto dalla serie editoriale ordinaria - n. 2 del 12 gennaio 2009, con la quale:
  - viene approvato un elenco di 35 attività 'in deroga' ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006 (corrispondente all'elenco di cui alla Parte Quinta, Allegato IV, Parte II del d.lgs. n. 152/2006 integrato dall'individuazione di ulteriori attività, contrassegnate con le lettere ff., gg., hh. e ii.);
  - vengono approvati i documenti denominati Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006" e Allegato B "Disposizioni generali";
  - viene incaricato il competente dirigente regionale di approvare gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco, nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;
2. il d.d.s. Regione Lombardia 26 gennaio 2009, n. 532, pubblicato sul BURL 3° Suppl. Straord. al n. 5 del 06/02/2009, con il quale sono stati approvati gli allegati tecnici relativi alle attività di cui al predetto elenco nonché i modelli di domanda di adesione, di comunicazione di modifica e di comunicazione amministrativa;

**Vista**, relativamente alla definizione delle spese istruttorie, la d.G.R. n. 8/9201 del 30 marzo 2009, pubblicata sul BURL S.O. n. 14 del 6 aprile 2009, recante "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi ex d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativi ad attività con emissioni in atmosfera. Criteri per la determinazione degli oneri a carico dei richiedenti da corrispondere alle Province lombarde";

**Viste** le circolari della Regione Lombardia n. 7864 del 14/04/2009, avente ad oggetto "Nuovi indirizzi e disposizioni regionali in tema di autorizzazioni in via generale per impianti in deroga ex art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006", n. 7866 del 14/04/2009, relativa al nuovo tariffario sopra citato e n. 10329 del 22/05/2009 relativa all'interpretazione della d.G.R. n. 8832 del 30/12/2008 e del d.d.s. Regione Lombardia n. 532 del 26/01/2009;

**Ritenuto** opportuno, in relazione alle linee di indirizzo regionali di cui sopra, stabilire quanto segue:

- l'allineamento del contenuto dell'allegato tecnico n. 2 alle soglie di solvente previste dal d.lgs. n. 152/2006, precisando che il titolo di tale allegato (identico a quello di cui al punto 1, lett. b) della d.G.R. n. 8832/2008) è il seguente: "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5

- tonnellate/anno”;
- l'integrazione dell'allegato tecnico n. 35 con una diversa esplicitazione delle materie prime e delle fasi lavorative, in relazione alla specifica esperienza dell'Ufficio Aria della Provincia di Brescia per le attività di cava e di trattamento di materiali inerti;
  - la decorrenza dell'efficacia della presente autorizzazione generale dal giorno 28 settembre 2009, onde consentire ai numerosi soggetti interessati di prendere conoscenza della nuova normativa e di predisporre per tempo le nuove domande di adesione;

**Ritenuto** pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., al rinnovo dell'autorizzazione generale sopra citata (Allegati tecnici n. 2 – 31) nonché all'adozione di una nuova autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività pertinenti di cui all'elenco regionale sopra citato (Allegati tecnici n. 32 – 35);

## DISPONE

- 1) di recepire quanto indicato in premessa e, per l'effetto:
    - di rinnovare l'autorizzazione generale citata in premessa relativamente agli impianti ed alle attività 'in deroga' elencati ai punti dal n. 2 al n. 31 di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei relativi 30 specifici Allegati Tecnici, che quivi integralmente si approvano e che fanno parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione medesima;
    - di adottare l'autorizzazione generale relativa agli impianti ed alle attività 'in deroga' elencati ai punti 32, 33, 34 e 35 di seguito indicati, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nei relativi specifici Allegati Tecnici n. 32, 33, 34 e 35, che quivi integralmente si approvano e che fanno parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione medesima:
1. Pulizia a secco di tessuti e pellami con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo massimo complessivo di solventi inferiore a 7,3 tonnellate/anno  
*(Nota: questa attività non viene autorizzata in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, ma è soggetta ad autorizzazione in via ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 275, commi 2 e 4, del medesimo d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);*
  2. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno;
  3. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo massimo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) non superiore a 10 tonnellate/anno;
  4. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 70 tonnellate/anno;
  5. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 180 tonnellate/anno;
  6. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo massimo complessivo di materie prime non superiore a 700 tonnellate/anno;
  7. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno;
  8. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
  9. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 550 tonnellate/anno;
  10. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 160 tonnellate/anno;
  11. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 1500 tonnellate/anno, e consumo di solvente inferiore a 100 tonnellate/anno;
  12. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi inferiore a 1 tonnellata/anno, nel caso di utilizzo di solventi alogenati con frase di rischio R40, 2 tonnellate/anno altrimenti;
  13. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;

14. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
15. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti aventi contenuto di solvente inferiore a 5 tonnellate/anno;
16. Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 70 tonnellate/anno;
17. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno;
18. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 15 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
19. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno escluse la surgelazione, la vinificazione e la distillazione;
20. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
21. Molitura cereali con produzione non superiore a 540 tonnellate/anno;
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 540 tonnellate/anno;
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 35 tonnellate/anno;
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno, ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno;
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 10 tonnellate/anno;
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici massimo non superiore a 35 tonnellate/anno;
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima non superiore a 1000 tonnellate/anno;
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo massimo di materie prime non superiore a 1.500 tonnellate/anno;
30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno;
32. Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
33. Verniciatura di oggetti vari in plastica e vetroresina con utilizzo complessivo di materie prime aventi contenuto di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno;
34. Operazioni di trattamenti termici su metalli in genere senza utilizzo di olio;
35. Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 tonnellate/giorno;

- 2) di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione generale decorre dal giorno 28 settembre 2009, precisando che i gestori che intendono continuare l'esercizio degli impianti e delle attività già autorizzati avvalendosi della precedente autorizzazione generale della Regione Lombardia (deliberazioni della Giunta Regionale Lombardia n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000), devono presentare la domanda di adesione entro 60 giorni successivi a tale data, ovvero entro il giorno 27 novembre 2009;
- 3) di dare atto che la presente autorizzazione generale potrà essere successivamente modificata e/o integrata, a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività "in deroga";
- 4) di dare atto che negli Allegati Tecnici di cui alla presente autorizzazione generale è indicata una 'soglia massima' in relazione alla quale il gestore, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività e fermo restando l'obbligo di comunicare la messa in esercizio, è esonerato dai controlli analitici, oppure è obbligato ad effettuare i controlli analitici per gli inquinanti previsti negli allegati tecnici medesimi;
- 5) di dare atto che, per quanto attiene alla individuazione delle caratteristiche minimali che devono

essere possedute dagli impianti di abbattimento eventualmente necessari, si deve fare riferimento alla d.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni o ad altre indicazione regionali, precisando che qualora siano proposti impianti di abbattimento difformi/non previsti da tale normativa tecnica, la domanda di adesione all'autorizzazione generale non potrà essere accolta (mentre resta ferma la possibilità di chiedere l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006);

- 6) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato A "Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006"**;
- 7) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato B "Disposizioni generali"**;
- 8) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato C "Modello di domanda di adesione"**, da utilizzare ai fini della presentazione della domanda di adesione alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
- 9) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato D "Modello di comunicazione di modifica"**, da utilizzare ai fini della comunicazione di modifiche (da intendersi come variazioni rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica o nella planimetria allegate alla domanda di adesione) agli/alle impianti/attività 'in deroga' già autorizzate, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
- 10) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il documento denominato **Allegato E "Modello di comunicazione amministrativa"**, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di carattere amministrativo relative alle attività di cui alla presente autorizzazione generale, precisando che eventuali integrazioni e modifiche di tale modello potranno essere pubblicizzate, a seguito dello specifico atto dirigenziale all'uopo adottato, mediante sostituzione del modello pubblicato sul sito internet provinciale;
- 11) di dare atto che gli **Allegati Tecnici nn. 2 – 35** relativi agli impianti ed alle attività "in deroga" elencati al punto 1) del presente atto, approvati con il presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, non vengono ad esso materialmente allegati;
- 12) di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006 la presente autorizzazione generale ha una durata di 15 (quindici) anni, decorrenti dalla data di efficacia, e che pertanto essa scade il giorno 28/09/2024, precisandosi che in tale giorno scadono tutte le singole autorizzazioni conseguite attraverso l'adesione all'autorizzazione generale stessa;
- 13) di dare atto che, secondo quanto previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo e che in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività può continuare se il gestore presenta, entro 60 gg. dalla data del rinnovo dell'autorizzazione, la nuova domanda di adesione. Al proposito si precisa che:
  - in caso di mancata presentazione della domanda di adesione l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;
  - qualora, per effetto della nuova autorizzazione generale, l'impianto/attività non potesse più usufruire della procedura delle attività 'in deroga', il gestore è tenuto a presentare istanza in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 entro 60 gg. dall'adozione della nuova autorizzazione generale: in tal caso l'esercizio dell'impianto/attività può essere proseguito fino alla pronuncia dell'Autorità competente, mentre in caso di mancata presentazione della

domanda nei 60 gg. previsti, l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;

- 14) che il ricorso all'autorizzazione generale è possibile qualora nello stesso luogo siano esercitate esclusivamente attività 'in deroga' di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006, salva l'eccezione di cui al successivo punto 16);
- 15) che qualora in relazione ad impianti/attività da condursi nello stesso luogo sia richiesta un'autorizzazione ordinaria successivamente all'adesione all'autorizzazione generale, l'impianto/attività 'in deroga' sarà oggetto di nuova valutazione onde rilasciare un'autorizzazione ordinaria onnicomprensiva, salva l'eccezione di cui al punto 16);
- 16) che a quanto previsto nei precedenti punti 14) e 15) fa eccezione l'attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30, prevedendo altresì che tale attività sia assentibile mediante adesione all'autorizzazione generale anche in caso di compresenza di impianti/attività già assentiti in precedenza mediante autorizzazione ordinaria;
- 17) di dare atto che ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 la Provincia può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dalla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;
- 18) che ai fini della determinazione degli oneri istruttori relativi alla presente autorizzazione generale si applica quanto previsto dalla d.G.R. n. 8/9201 del 30 marzo 2009, citata in premessa, a decorrere dal giorno 28 settembre 2009, con esonero dal pagamento della tariffa relativa al rinnovo dell'adesione alla presente autorizzazione generale per le ditte che hanno presentato domanda di adesione alla precedente autorizzazione generale a decorrere dal giorno 12 gennaio 2009;
- 19) la pubblicazione del presente atto, degli allegati A, B, C, D, E e degli Allegati Tecnici nn. 2 – 35 all'Albo pretorio provinciale per 15 giorni consecutivi, nonchè sul sito Internet di questa Provincia.

Il Direttore  
Dott. Riccardo M. Davini

Allegati:

- Allegato A  **Criteri e procedure per l'applicazione dell'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. 152/2006**
- Allegato B  **Disposizioni generali**
- Allegato C  **Modello di domanda di adesione**
- Allegato D  **Modello di comunicazione di modifica**
- Allegato E  **Modello di comunicazione amministrativa**
- Allegati tecnici nn. 2-35

**CRITERI E PROCEDURE  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. N. 152/2006**

**A. NOTE GENERALI**

1. La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
2. Come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo e in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività può continuare se il gestore presenta, entro 60 gg. dalla data del rinnovo dell'autorizzazione, la nuova domanda di adesione. Al proposito si precisa che:
  - in caso di mancata presentazione della domanda di adesione l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione;
  - qualora, per effetto della nuova autorizzazione generale, l'impianto/attività non potesse più usufruire della procedura delle attività 'in deroga', il gestore è tenuto a presentare istanza in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006 entro 60 gg. dall'adozione della nuova autorizzazione generale: in tal caso l'esercizio dell'impianto/attività può essere proseguito fino alla pronuncia della Provincia, mentre in caso di mancata presentazione della domanda nei 60 gg previsti, l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione.
3. Il gestore può richiedere l'adesione con riferimento ad uno specifico allegato tecnico qualora intenda svolgere l'attività descritta nella dicitura dello stesso (esempio: se l'attività principale è di riparazione e verniciatura carrozzerie, si richiederà l'adesione all'Allegato Tecnico n. 2, che comprende anche attività di saldatura; qualora l'attività principale sia la saldatura dovrà essere richiesta l'adesione allo specifico Allegato Tecnico n. 30).
4. In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi, il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli, dandone comunicazione preventiva alla Provincia e al Dipartimento ARPA.
5. L'inosservanza dell'autorizzazione generale è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
6. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
7. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del d.lgs. 152/2006 e comunque dalle disposizioni normative vigenti.
8. Il gestore dell'impianto o dell'attività contemplati negli Allegati tecnici alla presente autorizzazione generale ha comunque facoltà di presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006.

**B. AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività 'in deroga' di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006:
  - a) il gestore che intende installare un nuovo impianto o esercitare una nuova attività;
  - b) il gestore che intende trasferire da un luogo ad un altro un impianto od un'attività 'in deroga' esistente, già autorizzato/a in via generale;
  - c) il gestore che intende continuare l'esercizio dell'impianto o dell'attività già autorizzato/a in via generale ai sensi delle dd.G.R. n. 6/27497 del 18/04/1997 e n. 7/2663 del 15/12/2000 quale attività 'a ridotto inquinamento atmosferico' (RIA). La domanda di adesione deve essere presentata entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di efficacia della presente autorizzazione generale. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione entro il termine di 60 gg. l'attività si considera in esercizio in assenza di autorizzazione alle emissioni

- in atmosfera;
- d) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 1, del d.lgs. 152/2006 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante), che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 del medesimo art. 272.
2. Il gestore può esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività 'in deroga' contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione o di consumo previste per ciascuna attività.
3. Può presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale:
- a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della d.G.R. 41406/99 e s.m.i. per le domande presentate ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. In tal caso il gestore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui all'autorizzazione generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
- b) il gestore in possesso di autorizzazione ordinaria che intende esercitare, nello stesso luogo, impianti e/o attività assoggettati ad autorizzazione ordinaria e i seguenti impianti e/o attività soggetti ad autorizzazione in via generale:
- attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30.
4. Relativamente alle casistiche di cui al punto 1, lett. c) e d), nonché al punto 3, lett. a), qualora un impianto/attività esistente non sia conforme ai requisiti degli allegati tecnici cui la domanda di adesione si riferisce, il gestore deve adeguare le proprie attività alle disposizioni di cui alla presente autorizzazione generale entro un anno dalla data di efficacia dell'autorizzazione stessa. In tal caso il gestore deve presentare il relativo progetto di adeguamento contestualmente alla domanda di adesione.
5. La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui all'Allegato C.

### **C. CASI DI ESCLUSIONE**

1. Non è possibile aderire alla presente autorizzazione generale, ai sensi dell'art. 272 e della Parte Quinta, Allegato IV, Parte I del d.lgs. n. 152/2006:
- a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
- b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
- c) nel caso di impianti/attività che superino la soglia di consumo di solvente indicata nella parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 e siano pertanto soggetti a quanto previsto dall'art. 275 del medesimo decreto legislativo, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
- d) nel caso in cui il gestore intenda esercitare, nel medesimo luogo, sia un'attività in deroga sia un'attività assoggettata ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, ad eccezione di quanto previsto al precedente paragrafo B, punto 3, lett. b).

### **D. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

1. La domanda di adesione all'autorizzazione generale, debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere consegnata a mano o inviata, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, alla Provincia (in regola con le vigenti norme fiscali) nonché al Comune territorialmente interessato e al Dipartimento ARPA (in carta semplice).
2. La domanda deve pervenire alla Provincia, completa di quanto previsto al successivo paragrafo E., almeno 45 giorni prima della installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, ovvero del

trasferimento di un impianto o di un'attività esistente.

3. La copia della domanda da presentare al Comune e al Dipartimento ARPA deve essere completa ai sensi del successivo paragrafo E.

### **CONTENUTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

1. La domanda di adesione deve essere completa in ogni sua parte.
2. Al suddetto fine, la domanda deve contenere i dati e le informazioni richieste nel modello di cui all'**Allegato C**, ed in particolare:
  - a) i dati relativi al gestore;
  - b) la dichiarazione, per ogni tipologia di impianto/attività, se il consumo di materie prime (ovvero la quantità prodotta o il numero di addetti) sia inferiore o pari/superiore alla "soglia massima" indicata nel relativo allegato tecnico;
  - c) la dichiarazione che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Quinta, Allegato I, Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
  - d) la dichiarazione che nell'impianto o nell'attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
  - e) la dichiarazione che l'impianto/attività impieghi solventi in quantitativo inferiore alla soglia di consumo di cui alla Parte Quinta, Allegato III, Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e che, di conseguenza, non sia soggetto all'art. 275 del medesimo d.lgs. n. 152/2006, relativo alle emissioni di COV (composti organici volatili);
  - f) l'impegno a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività, utilizzando il modello di comunicazione amministrativa di cui all'Allegato E alla presente autorizzazione generale.
3. La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Relazione tecnica, sottoscritta dal gestore, predisposta come da modello contenuto nell'allegato tecnico di riferimento, indicante:
    - tipologia delle materie prime utilizzate e relative quantità annue;
    - fasi lavorative;
    - emissioni - numerate da E1 a En - specificando per ognuna se precedentemente autorizzata;
    - se è previsto un impianto di abbattimento, ed in caso affermativo la sigla corrispondente ad una delle schede di cui alla D.G.R. n. 13943 del 01/08/2003 "Migliori tecnologie disponibili" e/o successivi atti regionali in materia;
  - b) planimetria dell'insediamento, indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati;
  - c) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (qualora la domanda non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente pubblico addetto);
  - d) documentazione dalla quale si evinca che copia della domanda completa è stata presentata al Comune e al Dipartimento ARPA (es. fotocopia della domanda con timbro di ricevuta dell'ente);
  - e) attestazione del versamento degli oneri istruttori alla Provincia, specificando come causale "Oneri per attività istruttoria – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006";
  - f) eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione dell'autorizzazione generale (vedasi paragrafo B. punto 4).

### **PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Provincia,

- debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo E.
2. Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
  3. In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione di tutte le integrazioni richieste.
  4. Il Comune interessato o l'ARPA, qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione può chiedere alla Provincia, con nota motivata da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi al gestore, decide in ordine alla domanda di adesione entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negata l'adesione all'autorizzazione generale, il gestore potrà presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006.

#### **EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI**

1. L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
2. Nel caso di applicazione del punto 4. del precedente paragrafo F. (osservazioni da parte del Comune o dell'ARPA), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia.
3. La Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere trasmesso – previa, se del caso, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 *bis* della legge n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le eventuali autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati la cui acquisizione sia prevista dalle normative di settore in relazione agli impianti ed alle attività contemplati dall'autorizzazione generale.

## DISPOSIZIONI GENERALI

L'esercente dell'impianto/attività deve osservare le prescrizioni e condizioni di seguito riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di adesione all'autorizzazione generale.

### A. ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

I gestori degli impianti e delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale e che hanno presentato il progetto di adeguamento devono provvedere ai relativi interventi entro un anno, decorrente dalla data di efficacia della domanda di adesione presentata.

### B. COMUNICAZIONI DI MODIFICA

Il gestore che intenda sottoporre l'impianto/attività autorizzato/a in virtù della presente autorizzazione generale ad una modifica, che rientri nell'ambito di applicazione del medesimo allegato tecnico, ne deve dare comunicazione, almeno 30 giorni prima della data di esecuzione, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA, utilizzando il modello di cui all'**Allegato D**.

Si precisa che per modifica deve intendersi una variazione rispetto a quanto indicato nella Relazione Tecnica o nella planimetria allegate alla domanda di adesione.

Il gestore deve indicare la data di messa in esercizio della modifica nella comunicazione medesima, come previsto dall'**Allegato D**. Inoltre, entro 90 giorni da tale data, deve eseguire e trasmettere i referti analitici nei casi di nuova emissione, installazione o sostituzione dell'impianto di abbattimento o di un macchinario, accorpamento o separazione di due o più emissioni, aggiunta di una o più fasi non effettuate in precedenza che prevedono la ricerca di uno o più inquinanti, consumo di materie prime / produzione / numero addetti da inferiore a pari o superiore alla soglia massima indicata nell'**Allegato tecnico** di riferimento.

### C. CONTROLLO DELLE EMISSIONI

In ogni allegato tecnico relativo alla specifica autorizzazione generale, è definita una "**soglia massima**" inferiore alla quale la ditta, solo ed esclusivamente per quella tipologia di attività, è esonerata dall'esecuzione dei controlli analitici previsti. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio.

Qualora il consumo di materie prime/produzione/numero addetti sia pari o superiore alla suddetta "soglia massima", i controlli analitici periodici degli inquinanti sono obbligatori.

### D. CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

Le caratteristiche minimali che devono possedere gli impianti di abbattimento, installati a presidio delle emissioni in atmosfera, sono individuate nella d.G.R. 01/08/2003 n° 13943 "Migliori Tecnologie Disponibili" e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso siano proposti impianti di abbattimento difformi o non previsti dalla d.G.R. sopraccitata, la richiesta di autorizzazione in deroga non potrà essere accolta (mentre resta ferma la possibilità di chiedere l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152/2006).

### F. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del d.lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:
    - a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
    - a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA.

- 3.2.** Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

### **Stoccaggio**

- 4.** Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati qualora i silos citati siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, o comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

### **Criteri di manutenzione**

- 5.** Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aerulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 5.1.** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 5.2.** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 5.3.** controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 5.4.** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **Messa in esercizio e a regime**

- 6.** L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA.

- 7.** Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

8. In caso di impianto già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), l'esercente non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 6.

In caso di rinnovo o di impianto soggetto a diverso regime autorizzativo:

- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano identici a quelli di cui alla d.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà mantenere la cadenza biennale di effettuazione dei controlli analitici in essere;
- qualora l'impianto/attività non sia esonerato dai controlli analitici e i limiti prescritti negli allegati tecnici della presente autorizzazione in via generale siano difformi da quelli di cui alla d.G.R. n. 2663/2000, l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

In caso di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione l'esercente dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA i referti analitici entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'adesione all'autorizzazione in via generale.

Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA i relativi referti analitici, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

#### **Modalità e controllo delle emissioni**

9. Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il ciclo di campionamento deve:

- 9.1. permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa ed essere effettuato nell'arco di 10 giorni a partire dalla messa a regime dell'attività secondo le modalità indicate nel punto 16;
- 9.2. essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

10. Le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza biennale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione deve essere inviata al Dipartimento ARPA e tenuta a disposizione.
11. I bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio – 31 dicembre) ed inviati al Dipartimento ARPA entro il 31 marzo dell'anno successivo;
12. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA alla Provincia al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.
13. Qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
14. L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA.
15. Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti, dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

### **Metodologia analitica**

**16.** Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA.

Si ricorda in ogni caso che:

**16.1.** L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;

**16.2.** I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;


**16.3.** I controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;

**16.4.** I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- portata di aeriforme, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  o in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$ ;
- concentrazione degli inquinanti, riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg/Nm}^3\text{S}$  o in  $\text{mg/Nm}^3\text{T}$ ;
- temperatura dell'effluente in  $^{\circ}\text{C}$ ;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

**Allegato C all'atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009 - Modello di domanda di adesione**



RACCOMANDATA A.R. Alla Provincia di Brescia  
Area Ambiente - Servizio Aria e Rumore  
Via Milano 13  
25126 – Brescia

Al Sindaco del Comune di  
25..... (BS)

All'ARPA – Dipartimento di Brescia  
Via Cantore 20  
25128 – Brescia (BS)

OGGETTO: Emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. **Domanda di adesione** all'autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009 per la/e seguente/i attività:  
Allegato tecnico n° ... - Attività in deroga: .....

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... nel comune di ..... (prov. di .....)  
residente nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
nella sua qualità di:  titolare  rappresentante legale  altro .....  
della ditta .....  
codice fiscale ..... partita IVA .....  
con sede legale nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
tel. .... fax ..... email .....  
ed insediamento produttivo (barrare una delle due caselle ed inserire i dati dell'insediamento esclusivamente se non coincide con la sede legale):  
 coincidente con la sede legale  non coincidente con la sede legale e localizzato nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
tel. .... fax ..... email .....

**DOMANDA**

di aderire all'autorizzazione generale e relativo/i allegato/i tecnico/i di cui all'oggetto per (*barrare una delle seguenti caselle*)

- Rinnovo senza progetto di adeguamento
- Rinnovo con progetto di adeguamento
- Installazione di un nuovo impianto/avvio di una nuova attività
- Trasferimento di impianto/attività già autorizzato  
dal comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
al comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....
- Passaggio dalla procedura ordinaria alla procedura semplificata senza progetto di adeguamento
- Passaggio dalla procedura ordinaria alla procedura semplificata con progetto di adeguamento
- Passaggio da attività ad inquinamento scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 alla procedura semplificata

A tal fine,

- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000,
- consapevole che l'autorizzazione generale cui si chiede di aderire con la presente riguarda

esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari al fini dell'installazione/esercizio dell'impianto /attività;

#### DICHIARA

- che i dati e le qualità di cui sopra sono veritieri;
- di essere, nella qualità sopra dichiarata, gestore o rappresentante del gestore dell'impianto/attività di cui alla presente domanda, avente i poteri decisionali di cui all'art. 268, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 152/2006;
- (da compilare esclusivamente qualora la domanda sia presentata per rinnovo) che l'impianto/attività è già autorizzato in via generale alle emissioni in atmosfera per il/i seguente/i allegato/i tecnico/i alla d.G.R. n. 2663 del 15/12/2000:  
Allegato tecnico n. ... - Attività in deroga: .....  
*e (barrare una delle due caselle)*
  - di avere presentato domanda di adesione alla precedente autorizzazione generale **a partire dal 12/01/2009** e di essere pertanto esonerato dal versamento di € 150;
  - di avere presentato domanda di adesione alla precedente autorizzazione generale **prima del 12/01/2009** e di non essere pertanto esonerato dal versamento € 150;
- (da compilare esclusivamente qualora la domanda sia presentata con progetto di adeguamento) che il seguente progetto di adeguamento verrà realizzato entro un anno, decorrente dalla data di efficacia della presente domanda di adesione:  
.....  
.....  
.....;
- (da compilare esclusivamente per il passaggio dalla procedura ordinaria alla semplificata) che nell'insediamento indicato sono vigenti la/e seguente/i autorizzazione/i con procedura ordinaria: rilasciata/e da Provincia/Regione con atto n. .... del .....
- che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria (tranne il caso in cui la presente domanda riguardi esclusivamente l'attività di saldatura);
- prendendo atto di quanto stabilito al paragrafo "Soglia massima" del capitolo "Cicli tecnologici" dell'Allegato tecnico n. ... relativamente all'esonero dai controlli analitici (resta obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio), che l'attività relativa al presente allegato viene svolta con consumo di materie prime / produzione / numero addetti
  - inferiore alla "soglia massima" di .....
  - pari o superiore alla "soglia massima" di .....*(barrare una delle due caselle; in caso di due o più attività in deroga la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione);*
- che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;
- che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45, R46, R49, R60, R61 e R68;
- che l'impianto/attività non supera le soglie di consumo di solvente di cui all'art. 275 del d.lgs. n. 152/2006.

#### SI IMPEGNA

- a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale sopra citata e nello/negli specifico/i Allegato/i tecnico/i n. ... corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa;
- a comunicare alla Provincia, al Comune e all'ARPA eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività.

#### COMUNICA

- che le coordinate Gauss-Boaga identificative dell'ubicazione dell'insediamento produttivo sono le seguenti: latitudine \_\_\_\_\_ longitudine \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

- che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse (barrare una delle tre caselle ed

inserire i dati di altro esclusivamente se non coincide con la sede legale o dell'insediamento):

- alla sede legale
- allo stabilimento
- altro c/o .....  
nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
tel. .... fax ..... email .....

▪ che per informazioni relative alla pratica venga contattato:

sig. .... qualifica .....  
tel. .... fax ..... cell. .... email .....

DICHIARA

*di avere preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, fornita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato.*

Distinti saluti.

Data .....

\_\_\_\_\_  
(Timbro della Ditta e firma del gestore)

Allegati:

- Relazione Tecnica Semplificata conforme al modello contenuto nel relativo allegato tecnico.
- Planimetria dell'insediamento indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati.
- Attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria pari a € 150,00 sul C. C. Postale n. 16535254 intestato a "Provincia di Brescia – Servizio tesoreria – Palazzo Broletto – 25100 – Brescia" specificando come causale "Oneri per attività istruttoria – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152/2006.
- Documentazione di avvenuta presentazione al Comune ed all'ARPA.
- Fotocopia documento di identità del gestore.
- Progetto di adeguamento (se previsto).

**Allegato D all'atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009 - Modello di comunicazione di modifica**

RACCOMANDATA A.R. Alla Provincia di Brescia  
Area Ambiente  
Servizio Aria e Rumore  
Via Milano 13  
25126 – Brescia

Al Sindaco del Comune di  
25..... (BS)

All'ARPA – Dipartimento di Brescia  
Via Cantore 20  
25128 – Brescia (BS)

OGGETTO: Emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009. **Comunicazione di modifica** per la/e seguente/i attività:  
Allegato tecnico n. ... - Attività in deroga: .....

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... nel comune di ..... (prov. di .....)  
residente nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
nella sua qualità di:  titolare  rappresentante legale  altro .....  
della ditta .....  
codice fiscale ..... partita IVA .....  
con sede legale nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
tel. .... fax ..... email .....  
ed insediamento produttivo (*barrare una delle due caselle ed inserire i dati dell'insediamento esclusivamente se non coincide con la sede legale*):  
 coincidente con la sede legale  non coincidente con la sede legale e localizzato nel  
nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
tel. .... fax ..... email .....  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

- che i dati e le qualità di cui sopra sono veritieri;
- di essere, nella qualità sopra dichiarata, gestore o rappresentante del gestore dell'impianto/attività di cui alla presente domanda, avente i poteri decisionali di cui all'art. 268, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 152/2006;
- che l'impianto/attività è già autorizzato in via generale alle emissioni in atmosfera per l'/gli allegato/i tecnico/i in oggetto;
- che la modifica consiste in .....
- .....;
- che all'interno dello stabilimento non vengono svolte attività in regime di autorizzazione ordinaria (tranne il caso in cui la presente domanda riguardi esclusivamente l'attività di saldatura);
- prendendo atto di quanto stabilito al paragrafo "Soglia massima" del capitolo "Cicli tecnologici" dell'Allegato tecnico n. ... relativamente all'esonero dai controlli analitici (resta obbligatoria la comunicazione di messa in esercizio), che l'attività relativa al presente allegato viene svolta con consumo di materie prime / produzione / numero addetti

- inferiore alla "soglia massima" di .....
- pari o superiore alla "soglia massima" di .....

*(barrare una delle due caselle; in caso di due o più attività in deroga già autorizzate la dichiarazione di cui sopra deve essere resa per ciascuna delle attività per le quali si effettua la comunicazione di modifica);*

- che l'impianto/attività non emette sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità cumulabile particolarmente elevate, come individuate alla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;
- che nell'impianto/attività non sono utilizzati le sostanze o i preparati classificati dal d.lgs. n. 52/1997 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con Frasi di Rischio R45, R46, R49, R60, R61 ed R68;
- che l'impianto/attività non supera le soglie di consumo di solvente di cui all'art. 275 del d.lgs. n. 152/2006.

#### SI IMPEGNA

- a mettere in esercizio la modifica oggetto della presente comunicazione in data .....
- ad eseguire e trasmettere i referti analitici, entro 90 giorni dalla data di messa in esercizio della modifica oggetto della presente comunicazione sopra indicata, nei casi di nuova emissione, installazione o sostituzione dell'impianto di abbattimento o di un macchinario, accorpamento o separazione di due o più emissioni, aggiunta di una o più fasi non effettuate in precedenza che prevedono la ricerca di uno o più inquinanti, consumo di materie prime / produzione / numero addetti da inferiore a pari o superiore alla soglia massima indicata nell'Allegato tecnico n. ...;
- a rispettare le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione generale sopra citata e nello/negli specifico/i Allegato/i tecnico/i n. ... corrispondente alla/alle attività in deroga di cui in oggetto, che costituiscono parte integrante l'Autorizzazione stessa;
- a comunicare alla Provincia, al Comune e all'ARPA eventuali variazioni della sede legale, ragione sociale, cessione d'azienda, disattivazione dell'impianto/attività, modifiche di impianto/attività.

#### CHIEDE

- che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse (barrare una delle tre caselle ed inserire i dati di altro esclusivamente se non coincide con la sede legale o dell'insediamento):
  - alla sede legale
  - allo stabilimento
  - altro c/o .....
    - nel comune di ..... (prov. di .....)
    - via/n./frazione .....
    - tel. .... fax ..... email .....
- che per informazioni relative alla pratica venga contattato:
  - sig. .... qualifica .....
  - tel. .... fax ..... cell. .... email .....

#### DICHIARA

*di avere preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, fornita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato.*

Distinti saluti.

Data .....

\_\_\_\_\_ (Timbro della Ditta e firma del gestore)

#### Allegati:

- Relazione Tecnica Semplificata conforme al modello contenuto nel relativo allegato tecnico.
- Planimetria dell'insediamento indicante i punti di emissione e la disposizione di massima dei macchinari/impianti ad essi collegati (da allegare esclusivamente nel caso di variazioni rispetto a quella presentata con la domanda di adesione).
- Documentazione di avvenuta presentazione al Comune ed all'ARPA.
- Fotocopia documento di identità del gestore.

**Allegato E all'atto dirigenziale n. 1674 del 26/05/2009 - Modello di comunicazione amministrativa**

RACCOMANDATA A.R. Alla Provincia di Brescia  
Area Ambiente  
Servizio Aria e Rumore  
Via Milano 13  
25126 – Brescia  
Fax n. 0303749686

Al Sindaco del Comune di  
25..... (BS)

All'ARPA – Dipartimento di Brescia  
Via Cantore 20  
25128 – Brescia (BS)  
Fax n. 0303847460

OGGETTO: Emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga di cui all'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006. Autorizzazione generale della Provincia di Brescia n. 1674 del 26/05/2009. **Comunicazione amministrativa.**

Il/La sottoscritto/a .....  
nato/a il ..... nel comune di ..... (prov. di .....)  
residente nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
nella sua qualità di:  titolare  rappresentante legale  altro .....  
della ditta .....  
codice fiscale ..... partita IVA .....  
con sede legale nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
tel. .... fax ..... email .....  
ed insediamento produttivo (*barrare una delle due caselle ed inserire i dati dell'insediamento esclusivamente se non coincide con la sede legale*):  
 coincidente con la sede legale  non coincidente con la sede legale e localizzato nel  
nel comune di ..... (prov. di .....)  
via/n./frazione .....  
tel. .... fax ..... email .....  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000

**DICHIARA**

- che i dati e le qualità di cui sopra sono veritieri;
- di essere, nella qualità sopra dichiarata, gestore o rappresentante del gestore dell'impianto/attività di cui alla presente domanda, avente i poteri decisionali di cui all'art. 268, comma 1, lett. n) del d.lgs. n. 152/2006;
- che nell'insediamento sopraindicato è presente un impianto/attività autorizzato in via generale per il/i seguente/i allegato/i tecnico/i:  
Allegato tecnico n. .... Attività in deroga .....

**COMUNICA**

che dal giorno ..... sono/saranno apportate la/e seguente/i variazioni:  
 è stato/verrà disattivato l'impianto o cessata l'attività  
 la ragione sociale della ditta intestataria dell'autorizzazione è stata/verrà modificata  
da .....  
in .....  
 che la ditta sopra indicata è subentrata/subentrerà, assumendosi ogni onere e responsabilità, alla ditta .....

- che la sede legale è stata/verrà trasferita
  - dal comune di ..... (prov. di .....)
  - via/n./frazione .....
  - al comune di ..... (prov. di .....)
  - via/n./frazione .....
  - tel. .... fax ..... email .....
- che, per variazione della toponomastica da parte del Comune, il nuovo indirizzo di sede legale e/o sede insediamento viene così modificato:
  - da via/n./frazione .....
  - a via/n./frazione .....

**CHIEDE**

- che le comunicazioni relative al procedimento vengano trasmesse (barrare una delle tre caselle ed inserire i dati di altro esclusivamente se non coincide con la sede legale o dell'insediamento):
  - alla sede legale
  - allo stabilimento
  - altro c/o .....
    - nel comune di ..... (prov. di .....)
    - via/n./frazione .....
    - tel. .... fax ..... email .....
- che per informazioni relative alla pratica venga contattato:
  - sig. .... qualifica .....
  - tel. .... fax ..... cell. .... email .....

**DICHIARA**

*di avere preso visione dell'informativa sulla privacy pubblicata sul sito della Provincia di Brescia, fornita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e di aver avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell'interessato.*

Distinti saluti.

Data .....

\_\_\_\_\_ (Timbro della Ditta e firma del gestore)

**Allegati:**

- Documentazione di avvenuta presentazione al Comune ed all'ARPA.
- Fotocopia documento di identità del gestore